

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ALICUBI

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale "Alicubi", è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione si ispira al diritto di ciascun individuo di realizzarsi sul piano umano fin dalla minore età, indipendentemente dalle proprie condizioni familiari o sociali e indipendentemente dalle differenze di genere e origine etnica. L'associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale e culturali.

Art. 2. - L'Associazione Alicubi persegue i seguenti scopi:

L'associazione **ALICUBI** nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la valorizzazione della bellezza umana. Promuove e facilita il processi di crescita e formazione di bambini, ragazzi e adolescenti, si propone di riconoscere e celebrare il loro potenziale e li prepara a diventare cittadini positivi e contribuenti alla società, attraverso progetti che integrano educazione e sviluppo personale, creatività, arte e nuove tecnologie.

In particolare gli scopi dell'associazione sono:

1. **Educazione e Crescita Personale:** ALICUBI si impegna a fornire un ambiente educativo e formativo che incoraggi lo sviluppo personale di bambini, ragazzi e adolescenti, attraverso attività creative, laboratori, e iniziative culturali, l'associazione mira a stimolare l'espressione individuale e a favorire una crescita equilibrata.
2. **Supporto agli Studenti:** L'associazione si propone di offrire un sostegno concreto agli studenti di ogni ordine e grado nello studio, favorire l'apprendimento e promuovere un approccio positivo all'istruzione. Sono previsti servizi quali doposcuola, aiuto compiti, approfondimenti, e orientamento per facilitare il percorso formativo degli adolescenti.
3. **Benessere individuale e sociale:** ALICUBI si impegna a promuovere e salvaguardare il benessere interiore degli adolescenti e della comunità nel suo complesso. Attraverso attività di sostegno e iniziative finalizzate al benessere sociale, l'associazione si propone di contribuire positivamente alla formazione di individui equilibrati e consapevoli.
4. **Socializzazione e Tempo Libero Creativo:** L'associazione promuove la socializzazione attraverso un tempo libero creativo e formativo, con particolare attenzione ai momenti in cui la scuola non è aperta: ponti, festività, weekend e stagione estiva. Attraverso centri ricreativi estivi, laboratori di ogni forma di espressività artistica, workshop e attività informatiche, ALICUBI offre agli adolescenti occasioni di socializzazione costruttiva e di espressione creativa.

L'associazione opera prevalentemente con bambini, ragazzi e adolescenti in etlibero dei figli. Il rivolgersi principalmente alle nuove generazioni nasce dall'intenzione di incentivare lo sviluppo sociale e

Art. 3. - L'associazione Alicubi per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Attività Didattiche e di Sostegno allo Studio:

- Doposcuola, aiuto compiti, studio assistito.
- Ripetizioni individuali e di gruppo.
- Metodi di studio personalizzati, tutoraggio, approfondimento e orientamento.

Supporto alla Genitorialità:

- Iniziative volte a sostenere e coinvolgere i genitori nel percorso educativo dei loro figli.

- Attività mirate al benessere e all'equilibrio emotivo delle famiglie.

Corsi e Laboratori Creativi:

- Corsi di informatica, lingue, laboratori creativi e di ogni forma di espressività artistica.
- Laboratori creativi come pittura, teatro, e altre espressioni artistiche.

Centri Ricreativi e Animazione:

- Organizzazione di centri ricreativi.
- Animazione e attività di socializzazione durante le pause scolastiche.
- Centri estivi e animazione in genere.

Comunicare e Condividere:

- Organizzare eventi e incontri come veicoli di espressione creativa e condivisione, sfruttando mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.
- Supportare la diffusione delle attività di Alicubi interagendo con enti pubblici, associazioni culturali e aziende, attraverso ufficio stampa, relazioni pubbliche, blog, siti web e social media.
- Partecipare attivamente a iniziative culturali e manifestazioni esterne, contribuendo con competenze e conoscenze al progresso di progetti terzi.
- Creare, distribuire e promuovere contenuti audiovisivi, fotografici e letterari, organizzando studi, incontri, mostre e festival per diffondere la missione di Alicubi a livello locale e internazionale.

Sviluppare percorsi creativi, culturali e sociali, organizzare viaggi e incontri riservandosi la possibilità di somministrare alimenti e bevande per favorire un ambiente di incontro e condivisione, nel pieno rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.

Attraverso queste attività, ALICUBI si pone come un punto di riferimento per bambini, ragazzi e adolescenti, offrendo loro un ambiente stimolante e formativo che contribuisca al loro sviluppo personale e sociale. L'associazione si impegna a essere un luogo in cui ogni giovane possa scoprire la propria bellezza e potenziale unicità, preparandoli a diventare adulti consapevoli e coinvolti nella società.

Art. 4. - L'associazione Alicubi, è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, et, cittadinanza, che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore

dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni alla assemblea dei soci.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- **Art. 9.** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

[Handwritten signatures]
 Giuseppe
 Francesco
 Carlo

